



## CONSORZIO DI BONIFICA 10 SIRACUSA

*Mandatario senza rappresentanza del*

*Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale (D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)  
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017*

### DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 16

DEL 29 APR. 2021

**OGGETTO:** Impignorabilità c/c consortile - "PSRN 2014-2020 - Tipologia di operazione 4.3.1. miglioramento dei sistemi di adduzione e distribuzione del comprensorio irriguo consortile area nord consistente nel rifacimento di tratti di condotte deteriorate, installazione di misuratori di portata di iv° livello e implementazione dei sistemi automazione e telecontrollo alla consegna, finalizzato alla maggiore efficienza, flessibilità e risparmio della risorsa idrica -  
Presa d'atto e attribuzione del vincolo di impignorabilità ex articolo 63, comma 4, della Legge n. 120/2020 (di conversione con modifiche del D.L. n.76/2020) - Quantificazione importi gravati dal vincolo di destinazione al progetto.

L'anno duemilaventuno il giorno VENTINOVE del mese di APRILE il Sig. Francesco Nicodemo, nominato con D.A. n. 107/GAB del 09/11/2018 e prorogato con D.A. n. 1/GAB del 02/01/2019, D.A. n. 29/GAB del 29/03/2019, D.A. n. 102 del 30/09/2019, D.A. n. 140/GAB del 31.12.2019 ed ulteriore D.A. n. 62/GAB del 03.07.2020, Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, assistito dal Direttore Generale, Dott. Giuseppe Barbagallo, nominato con Delibera n. 28 del 14.09.2020, che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante, in considerazione dei provvedimenti governativi emanati per contenere e contrastare i rischi sanitari della dichiarata pandemia derivante dalla diffusione del virus COVID 19 (in ultimo D.P.C.M. del 14/01/2021) ha adottato la seguente deliberazione, con l'ausilio degli strumenti telematici e con i poteri conferiti a norma di legge;

**VISTO** il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

**VISTA** la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

**VISTO** l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale;

**VISTI** il Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12.9.2017 e n. 468 del 13.9.2017, adottati ai sensi del sopra citato art. 13, comma 3 della L.R. n. 5/2014;

**VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017;

**VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017;

**VISTA** la Deliberazione n. 8 del 30.10.2017 con cui si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpatori consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di



Organizzazione;

**VISTE** le Deliberazioni del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale nn. 23/2018, 11/2019 e 47/2019, con le quali si è proceduto a prorogare ulteriormente il "periodo transitorio" sino al 30.6.2020, già istituito con la sopracitata Deliberazione n. 8/2017;

**VISTA** la Deliberazione n. 21 del 2.7.2020 Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, con la quale si è proceduto, in conformità alla Deliberazione della Giunta della Regione Sicilia n. 275 del 25.6.2020, a prorogare ulteriormente il "periodo transitorio" ... "fino alla definitiva riforma degli stessi, in conformità alla proposta dell'Assessore Regionale all'Agricoltura, lo Sviluppo Rurale e la Pesca Mediterranea;

**VISTA** la Determina n. 50 del 02/07/2020 di presa d'atto della suddetta Delibera n. 21/2020;

-----o-----

**PREMESSO** che il Consorzio di Bonifica 10 Siracusa, ai sensi dell'art. 5 Legge regionale - 25/05/1995, n.45, è un ente di diritto pubblico economico che svolge attività di difesa idraulica e di distribuzione irrigua dichiarate di pubblica utilità e tese alla salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata;

**CHE** la Legge regionale - 25/05/1995, n.45, all'art. 1, stabilisce che "La Regione, nell'ambito dei programmi per la difesa, conservazione e tutela del suolo, per la valorizzazione del territorio, per lo sviluppo della produzione agricola e dell'irrigazione e per la tutela dell'ambiente, promuove ed organizza, attraverso i consorzi di bonifica, di seguito denominati consorzi, la bonifica come mezzo permanente di difesa, conservazione, valorizzazione e tutela del suolo, di utilizzazione e tutela delle acque e di salvaguardia dell'ambiente";


**CHE** la Legge regionale - 25/05/1995, n.45 all'art.2 prevede che "Costituiscono interventi di bonifica:

- a) le opere di sistemazione e conservazione del suolo e del suo assetto idrogeologico, con particolare riferimento a quelle rivolte a dare stabilità ai terreni e a prevenire e consolidare le erosioni e i movimenti franosi nei territori collinari e montani, e le opere di sistemazione e adeguamento delle reti scolanti;
- b) le opere di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque con particolare riguardo alle opere di rinverdimento degli argini, alle azioni per il monitoraggio delle acque di bonifica e di irrigazione, per la tutela dello spazio rurale nonché per la salvaguardia del paesaggio e dell'ecosistema agrario;
- c) le opere di regimazione e sollevamento delle acque, di provvista, di adduzione e di distribuzione delle acque per usi irrigui e zootecnici ed ogni altra azione di tutela delle acque di bonifica e di irrigazione e di utilizzazione delle acque reflue ad uso irriguo e di tutela delle acque sotterranee;
- d) le opere infrastrutturali di supporto per la realizzazione, gestione e manutenzione delle opere di cui alle lettere a), b) e c).2. Le opere pubbliche di cui alla presente legge appartengono al demanio regionale e sono realizzate dalla Regione, salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, lettera g) e dall'articolo 9, comma 2.3. Sono fatte salve le competenze attribuite dalla vigente legislazione regionale agli enti locali";

**CHE** la Legge regionale - 25/05/1995, n.45 all'art. 8 stabilisce che "Sono di competenza dei consorzi la gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria e la vigilanza delle opere pubbliche e degli impianti di bonifica e di irrigazione";

**VISTO** il Reg. (UE) 1305/2013, Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, Misura 4 – Investimenti in immobilizzazioni materiali – Sottomisura 4.3 – Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo, l'ammodernamento e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiario, l'approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche – Tipologia di operazione 4.3.1 – Investimenti in infrastrutture irrigue;

**VISTA** la Deliberazione n. 1759 del 12.08.2017 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo "miglioramento dei sistemi di adduzione e distribuzione del comprensorio irriguo consortile area nord



consistente nel rifacimento di tratti di condotte deteriorate, installazione di misuratori di portata di iv° livello e implementazione dei sistemi automazione e telecontrollo alla consegna, finalizzato alla maggiore efficienza, flessibilità e risparmio della risorsa idrica", per l'importo complessivo di Euro 18.803.160,98 comprensivo di IVA e spese generali;

**CONSIDERATO** che a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Prezzario Regionale 00.PP. anno 2019 della Regione Sicilia si è reso necessario procedere ai sensi dell'art. 23 comma 16 del vigente codice dei contratti, all'aggiornamento economico del progetto esecutivo di che trattasi ai nuovi prezzi;

**VISTA** la Deliberazione n. 12 del 21.04.2021 che approva il nuovo quadro economico nei prezzi per l'importo complessivo di Euro 18.803.160,93, comprensivo di IVA e spese generali;

**CONSIDERATO** che *"Sia le somme di denaro che i crediti dello Stato sono pignorabili, ad eccezione di quelle somme di denaro che abbiano già ricevuto, per effetto di una disposizione di legge o di un provvedimento amministrativo, una precisa e concreta destinazione ad un pubblico servizio, ossia all'esercizio di una determinata attività rivolta, direttamente o strumentalmente, all'attuazione di una funzione istituzionale della pubblica amministrazione, con l'erogazione della spesa per le strutture necessarie all'esercizio di quell'attività: solo in tal caso, infatti, le somme di denaro ed i crediti dell'amministrazione diventano indisponibili e non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano, e, quindi, sono impignorabili per il soddisfacimento dei crediti di terzi verso l'amministrazione.."* (ex Multis Cassazione civile sez. III 12/02/2008 n. 3287 - Cassazione sentenza n. 14487/2000);

**VISTO** il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, in legge 11 settembre 2020, n. 120 che, all'articolo 63, comma 4, così recita: "Le risorse, necessarie alla realizzazione e alla manutenzione di opere infrastrutturali anche irrigue e di bonifica idraulica, nella disponibilità di Enti irrigui con personalità di diritto pubblico o che svolgono attività di pubblico interesse, anche riconosciuti con le modalità di cui all'articolo 863 del codice civile, non possono essere sottoposte ad esecuzione forzata da parte dei terzi creditori di tali Enti nei limiti degli importi gravati dal vincolo di destinazione alle singole infrastrutture pubbliche. A tal fine l'organo amministrativo degli Enti di cui al primo periodo, con deliberazione adottata per ogni semestre, quantifica preventivamente le somme oggetto del vincolo. È nullo ogni pignoramento eseguito in violazione del vincolo di destinazione e la nullità è rilevabile anche d'ufficio dal giudice. La impignorabilità di cui al presente comma viene meno e non è opponibile ai creditori procedenti qualora, dopo la adozione da parte dell'organo amministrativo della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione delle somme oggetto del vincolo, siano operati pagamenti o emessi mandati per titoli di spesa diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'Ente stesso.";

**VISTE** le direttive intraprese da questo Consorzio di Bonifica 10 Siracusa al fine di adottare le misure indicate nell'art. 63 co. 4 D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020 al fine di garantire il buon esito dei finanziamenti ministeriali;

**CONSIDERATO** che con la conversione in legge del D.L. n. 76/2020 diviene permanente la previsione del comma 4 dell'art. 63, di un vincolo di destinazione che, al fine di salvaguardare la destinazione pubblica delle risorse nella disponibilità di Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario - necessarie per la realizzazione e la manutenzione di opere infrastrutturali, anche irrigue, e di bonifica idraulica - le preserva dall'esecuzione forzata da parte di terzi creditori di tali Enti nei limiti degli importi gravati dal vincolo di destinazione alle singole infrastrutture pubbliche;

**CHE** tale vincolo di destinazione, analogo a quello riconosciuto alle amministrazioni pubbliche, non appare riferito esclusivamente ai finanziamenti previsti nell'articolo in esame e neppure limitato alle risorse conferite dallo Stato o da altri Enti territoriali per l'esecuzione di opere in concessione;



**CHE** la sua formulazione letterale, infatti attribuisce a tale vincolo e alle modalità per la sua costituzione un ambito di applicazione oggettivo generale, anche in riferimento a risorse proprie dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, purché ricorra la correlazione con l'opera pubblica di bonifica o irrigazione in via di realizzazione e la formalità prescritta;

**CHE** per attivare l'impignorabilità, occorre soltanto una deliberazione adottata per ogni semestre dall'organo amministrativo dell'Ente, che quantifichi preventivamente le somme oggetto del vincolo;

**CHE** l'apposizione del vincolo rende nullo ogni pignoramento eseguito in violazione dello stesso e la nullità è rilevabile anche d'ufficio dal giudice;

**CONSIDERATO** che tanto le opere sopra indicate quanto il Soggetto attuatore rientrano nella casistica indicata nella sopra riportata disposizione di legge;

**RITENUTO** pertanto applicabile il contenuto dell'articolo 63, comma 4 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, in legge 11 settembre 2020, n. 120;

**CONSIDERATO** che il Consorzio per la gestione del proprio Servizio di Tesoreria si avvale dell'Istituto Monte dei Paschi di Siena, Agenzia n. 9765 di Siracusa presso cui risulta acceso il conto corrente ordinario n. CC 00000024226, con vincolo di utilizzo, per la gestione finanziaria e contabile dell'intervento da finanziare e su cui verranno erogati, in stati di avanzamento, complessivamente, le somme oggetto del finanziamento in questione pari ad € 18.803.160,93 comprensivi di IVA, somme a disposizione dell'Amministrazione e spese generali, al netto degli imprevisti, da determinarsi successivamente e fino alla concorrenza del 5% dell'importo di aggiudicazione;

**CONSIDERATO** che il saldo risultante alla data odierna del c/c dedicato, con vincolo di destinazione, nonché gli ulteriori versamenti che verranno operati da parte degli Enti finanziatori (Ministero) sono per espressa disposizione normativa non assoggettabili ad esecuzione forzata in quanto destinati per natura alla realizzazione di opere pubbliche di bonifica ed irrigazione affidate in concessione al Consorzio ed a ditte esterne per la realizzazione;

**CONSIDERATO** che l'art. 63 in esame condiziona il predetto non assoggettamento ad esecuzione forzata all'adozione di una deliberazione degli organi competenti che quantifichi preventivamente gli importi delle somme non soggette ad esecuzione forzata;

**CON** il parere favorevole del Direttore Generale dell'Ente,

#### DELIBERA

**DI PRENDERE ATTO E DI ATTRIBUIRE**, per le motivazioni indicate in premessa, il vincolo di impignorabilità ex articolo 63, comma 4 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito, con modificazioni, in legge 11 settembre 2020, n. 120 alle somme destinate con Decreto D.M. n. 26311/2019, aggiornato dal D.M. n. 30947 del 02.09.2019 del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, di concessione e finanziamento dei lavori di cui al progetto "PSRN 2014-2020 - Tipologia di operazione 4.3.1. - miglioramento dei sistemi di adduzione e distribuzione del comprensorio irriguo consortile area nord consistente nel rifacimento di tratti di condotte deteriorate, installazione di misuratori di portata di iv° livello e implementazione dei sistemi automazione e telecontrollo alla consegna, finalizzato alla maggiore efficienza, flessibilità e risparmio della risorsa idrica", per l'importo complessivo di Euro 18.803.160,93 comprensivi di IVA, somme a disposizione dell'Amministrazione e spese generali, al netto degli imprevisti, da determinarsi fino alla concorrenza del 5% dell'importo di aggiudicazione, da erogare in base a quanto previsto dal citato decreto di finanziamento e dal capitolato speciale di appalto;



**DI CERTIFICARE**, ai sensi dell'art. 63, co.4, D.L. n. 76/2020 convertita in L. 120/2020, che il Consorzio in ossequio a quanto previsto nel citato Decreto di finanziamento ha provveduto all'accensione presso la dell'Istituto Monte dei Paschi di Siena, Agenzia n. 9765 di Siracusa, di specifico conto corrente dedicato alla totale e completa movimentazione dei pagamenti dell'iniziativa finanziata con vincolo di rendicontazione e rintracciabilità dei medesimi;

**DI CERTIFICARE**, che le somme depositate sul conto corrente di seguito specificato non sono disponibili per le correnti necessità economiche dell'Ente con assoluto divieto, pena la revoca del finanziamento, di "diverso e/o improprio utilizzo";

**DI QUANTIFICARE** le somme sottoposte a vincolo di destinazione, ovvero che non possono essere sottoposte ad esecuzione forzata da parte di eventuali "terzi creditori" dell'Ente, che transiteranno sul conto corrente bancario n. CC 24226.39, aperto dal Consorzio presso il proprio Tesoriere, dell'Istituto Monte dei Paschi di Siena, Agenzia n. 9765 di Siracusa, in complessivi di Euro 18.803.160,93 comprensivi di IVA, somme a disposizione dell'Amministrazione e spese generali, che verranno erogati in stati di avanzamento, al netto degli imprevisti, da determinarsi fino alla concorrenza del 5% dell'importo di aggiudicazione;

**DI TRASMETTERE** il presente atto al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ai fini della relativa presa d'atto;

**DI TRASMETTERE** il presente atto al Tesoriere del Consorzio Tesoriere, dell'Istituto Monte dei Paschi di Siena, Agenzia n. 9765 di Siracusa ai fini della relativa presa d'atto;

Il Direttore Generale  
(dott. Giuseppe Barbagallo)

Il Commissario Straordinario  
(sig. Francesco Nicodemo)



**ISTRUTTORIA - Pareri a rilevanza interna**

Per quanto concerne la regolarità tecnica il responsabile del servizio interessato esprime parere:  
**FAVOREVOLE**

**Il Dirigente Area Progettazione**  
(Dott. Ing. Eugenio Pollicino)

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: **FAVOREVOLE**

**Il Capo Settore Ragioneria**  
(Dott.ssa Daniela Cannizzaro)

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente Delibera n. 16 del 29 APR. 2021 è stata  
pubblicata all'Albo Consorziale dal 29 APR. 2021 al \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, // \_\_\_\_\_

**Il Capo Settore Segreteria**  
(Dott. Andrea Zarbano)

La delibera è pubblicata sul sito istituzionale del consorzio [www.consorzio10sr.it](http://www.consorzio10sr.it) – sezione Albo Pretorio